



Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani



e
A.M.S.I. - Associazione Maestri di sci Italiani

**Linee guida per i collegi regionali e provinciali
dei maestri di sci italiani alla luce degli sviluppi
della situazione covid-19**

Ottobre 2020 – ver. 01 – rev. 02



Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani



A.M.S.I. - Associazione Maestri di sci Italiani

Sommario

1. Premessa e scopi del presente documento.....	3
2. Quadro normativo di riferimento.....	5
3. La pandemia da SARS-CoV-2 ed il correlato <i>rischio Covid-19</i>: definizioni e caratteristiche, stato attuale della pandemia in Italia, scenari futuri ed impatti, metodi di valutazione e di contenimento.	8
3.1. Sintomi	12
3.2. Trasmissione	12
3.3. Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione	13
3.4. Trattamento.....	13
3.5. Metodi di valutazione e di contenimento del rischio biologico da COVID 19 (c.d. rischio COVID) 13	
3.6. Impatti ulteriori	14
4. Il sistema dell'insegnamento professionale delle tecniche sciistiche in Italia.....	15
5. Linee guida	19
5.1. Misure specifiche	19
5.2. Misure generali di carattere organizzativo	21
Appendice misure organizzative e gestionali suggerite per scuole di sci.....	23
1. Organizzazione e gestione dell'attività di accesso ai servizi da parte dei clienti e dei terzi, in particolare all'interno dei locali della scuola	23
2. Organizzazione e gestione dell'attività lavorativa/professionale all'interno dei locali della scuola o in altri luoghi chiusi.....	24
3. Organizzazione e gestione dell'attività di espletamento dei servizi da parte delle scuole di sci ..	25

Allegato diagramma di flusso scuola di sci



Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani



e
A.M.S.I. - Associazione Maestri di sci Italiani

1. Premessa e scopi del presente documento

Il presente documento è stato redatto dal Collegio Nazionale dei maestri di sci italiani (Col.Naz.) nell'ambito delle funzioni di coordinamento dei Collegi Regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (Collegi Regionali/provinciali) ad esso assegnate dall'art. 16 comma 1 lett. c) dalla legge 81/1991.

Alla luce degli sviluppi della situazione covid-19, il Col.Naz. ritiene opportuno intervenire in vista dell'avvio della prossima stagione invernale 2020/2021 con l'intento di coordinare le azioni in materia da parte dei Collegi Regionali/Provinciali, cui spettano per legge le funzioni di autogoverno e autodisciplina della professione di maestro di sci. Il rischio pandemico potrebbe infatti essere addirittura aggravato dalla disomogeneità delle misure di prevenzione adottate nelle varie regioni/province autonome, così come nelle realtà transfrontaliere, dalle singole scuole/professionisti. E ciò rende opportuna la divulgazione delle presenti linee guida anche presso gli organismi e le associazioni rappresentative dei maestri di sci stranieri, transalpine in particolare.

Ritiene poi altresì il Col.Naz. che, nella situazione attuale, lo strumento più efficace per esercitare la propria funzione di coordinamento nell'ambito delle relazioni intraorganiche intercorrenti con i Collegi Regionali/Provinciali sia quello previsto, in generale, dall'art. 5 comma 2 lett. c) del proprio Regolamento. Detta norma prevede che il Direttivo possa elaborare e divulgare *principi, direttive e strumenti di uniformità nazionale dei maestri di sci ed adottare ogni provvedimento a ciò finalizzato*.

In particolare, la necessità di contribuire ad effettuare scelte ottimizzate riunendo, in un unico documento, i vari contributi cui, allo stato, si può far riferimento onde cercare di fronteggiare la situazione pandemica in atto e le correlate ripercussioni socio-economiche, ha indirizzato la scelta verso lo strumento delle linee guida. Con ciò s'intende far riferimento ad un documento contenente un insieme di informazioni/indicazioni sviluppate sistematicamente, sulla base di conoscenze comuni e non specialistiche continuamente aggiornate, redatto allo scopo di rendere appropriato, con un elevato standard di rispondenza rispetto alle esigenze, il comportamento dei soggetti all'attività di coordinamento del Col.Naz.

Scopo delle presenti linee guida non è ovviamente quello di fornire indicazioni dettagliate né di tipo sanitario, né in materia di ordine pubblico e nemmeno dettare protocolli comportamentali vincolanti ai fini della mitigazione dei rischi da lavoro correlati ed in particolare del rischio contagio. Attività in tal senso potranno semmai essere valutate – anche sotto il profilo dell'opportunità e della necessità di un apporto professionale specialistico – dai vari Collegi regionali e provinciali (quali enti di autogoverno ed autodisciplina della categoria), di concerto con i direttori delle scuole di sci ed i singoli professionisti iscritti agli albi regionali/provinciali sui quali ricade, in ultima analisi, la responsabilità esclusiva di adottare protocolli idonei ai fini dell'utile gestione del rischio contagio.

Le indicazioni nel presente testo contenute sono invece finalizzate:

a. a descrivere la realtà dell'insegnamento professionale delle tecniche sciistiche, sia essa svolta nell'ambito di una realtà organizzata (scuola), che in maniera libero professionale (autonoma), all'interno delle aree



Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani



e

A.M.S.I. - Associazione Maestri di sci Italiani

sciabili e dei comprensori turistici a vocazione sciistica sotto il duplice profilo giuridico-normativo e socio-turistico-economico; calando/collocando detta peculiare realtà (nelle due dimensioni sopra indicate) in quella epidemiologica che stiamo vivendo;

b. ad illustrare, alla luce degli scenari futuribili (sulla base ovviamente di quanto è attualmente dato sapere), come e quanto il rischio COVID (qui pure sommariamente descritto, per quanto d'interesse ed utile e nei limiti del presente documento) possa impattare sulla realtà professionale considerata (oltre che su quelle correlate);

c. ad indicare quali possano essere, allo stato (nel caso ovviamente che gli scenari futuri si rivelino meno drammatici di quelli che potrebbero invece ad oggi preventivarsi e, quindi, nel solo caso che la stagione sciistica invernale, prima o dopo, prenda effettivamente avvio), le più efficaci e/o comunque le possibili iniziative adottabili dai Collegi regionali/provinciali, le contromisure generali (non di dettaglio, né prevenzionistiche) idonee a contrastare il fenomeno epidemiologico in atto, tenuto conto della realtà nell'ambito della quale dette iniziative/misure di contenimento generali dovrebbero essere attuate; ovvero quella delle scuole di sci e dei maestri di sci italiani;

d. il tutto raccolto in un breve compendio, contenente le informazioni e le nozioni più importanti in argomento, nonché le linee guida per l'adozione delle contromisure generali, sia organizzative che operative, lasciando poi ai singoli Collegi regionali/provinciali l'eventuale redazione di veri e propri protocolli anti-contagio, che potranno poi essere validati dalle autorità pubbliche, sanitarie ed amministrative, sulla scorta di quanto già fatto in alcuni collegi territoriali.

Come già detto e ribadito, si tratta di semplici indicazioni e suggerimenti, che potranno contribuire alla formazione di veri e propri protocolli vincolanti ai fini della prevenzione del rischio contagio all'interno delle scuole di sci e, più in generale, all'interno delle aree sciabili, solo nel caso in cui le stesse siano (auspicabilmente) fatte proprie e/o comunque validate dalle Autorità competenti, nei tempi e nei modi legislativamente previsti. **La loro puntuale osservanza NON esime quindi dalla responsabilità individuale e/o collettiva riconducibile alla (mancata e/o inadeguata) predisposizione delle misure di gestione del rischio da COVID 19, in particolare sui loghi di lavoro**, essendo obbligo di ciascuno – vieppiù se Datore di lavoro – adottare le misure idonee in concreto ad eliminare e/o comunque ridurre entro limiti di accettabilità il c.d. "rischio COVID" (v. poi).

Esse necessitano poi, come detto, di essere concretamente attuate, per quanto di rispettiva competenza, dai collegi regionali e provinciali, dalle scuole di sci, dai singoli professionisti ai quali il Col.Naz. indirizzerà anche un breve *vademecum* contenente, anche in questo caso, informazioni, semplici consigli utili per l'esercizio professionale individuale, sia esso posto in essere in forma libero professionale che in maniera coordinata e continuata all'interno delle scuole di sci.

Si ricorda infine che rimane di esclusiva competenza dello scrivente Collegio Nazionale l'emanazione, sotto il profilo deontologico, di direttive comportamentali che devono essere seguite da tutti coloro che esercitano la professione di maestro di sci sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 15 del vigente Codice Deontologico, ivi compresi i maestri stranieri esercitanti temporaneamente la professione sul territorio nazionale.



Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani



A.M.S.I. - Associazione Maestri di sci Italiani

Le misure indicate nel presente documento potranno infine essere oggetto di revisione a fronte di evidenze epidemiologiche o altri contributi o indicazioni provenienti da fonti normative ed amministrative.

2. Quadro normativo di riferimento

In virtù del disposto del Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*» pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020, è stato prorogato in Italia lo stato emergenziale conseguente alla Pandemia da SAR COVID 19 (v. capitolo seguente) già dichiarato con precedenti provvedimenti. Tale stato emergenziale è stato ulteriormente prorogato sino al 31 gennaio 2021 per effetto della recente emanazione del decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020.

Per la durata dello stato di emergenza, l'art. 1 del decreto-legge n. 19/2020 (la cui efficacia è stata per l'appunto prorogata dai provvedimenti sopra citati) consente l'adozione di una o più misure restrittive (tra quelle elencate al comma 2), per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, al fine di "*contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso*".

Allo stato attuale dunque (ottobre 2020), la riapertura delle attività economiche e produttive è **consentita solo nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di protocolli o linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020** («*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*») e sue successive modifiche/integrazioni.

In questo quadro normativo, in data 11.06.2020, la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha adottato le «*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*» (all. 9 al DPCM 11 giugno 2020), poi aggiornate in data 08.10.2020 ed allegate, sub all. 9, al DPCM del 13.10.2020, la cui validità ed efficacia è ora prorogata sino al 13.11.2020 in virtù del disposto, da ultimo, del DPCM del 18.10.2020.



Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani



A.M.S.I. - Associazione Maestri di sci Italiani

In dette linee guida è specificato che le indicazioni operative in esse contenute **è opportuno siano adattate da ogni singola organizzazione, che avrà altresì l'onere di individuare, nello svolgimento delle attività di cui sopra, le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Esse potranno costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.**

A dette linee guida sono attualmente allegate delle SCHEDE TECNICHE, fra le quali spicca anche una scheda denominata PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci)¹. In essa, i destinatari delle prescrizioni ivi contenute paiono essere i poli formativi organizzativi i corsi di abilitazione tecnica all'esercizio della professione ed aggiornamento professionale (e, quindi, in molti casi, proprio i Collegi Regionali e provinciali dei Maestri di sci).

Ma è altresì **raccomandato** nel DPCM del 13.10.2020 (art. 1 comma 6 lett. II), con riferimento alle attività professionali in genere (fra le quali rientrano a pieno titolo le attività di scuole e maestri di sci che spetta ai collegi regionali e provinciali regolamentare, in sinergia istituzionale con le autorità amministrative regionali e provinciali competenti), che esse siano svolte **previa assunzione di idonei protocolli di sicurezza anti-contagio** e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, **con adozione di idonei strumenti di protezione individuale**. In più, occorre osservare come, per le scuole di sci che svolgano anche, all'interno degli stessi contesti e per il tramite di società commerciali collegate, attività commerciali (ristorazione, noleggio attrezzature, gestione parchi giochi e/o attività di kindergarten), la riapertura delle relative attività appare sin d'ora subordinata al rigoroso rispetto delle ben più penetranti norme anti-contagio previste dai citati DPCM e dalle correlate norme provinciali.

¹ Si riportano di seguito le suddette linee guida: PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE - PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci)

- Prima dell'inizio delle attività giornaliere i partecipanti ai corsi di abilitazione tecnica all'esercizio della professione ed aggiornamento professionale potrà essere rilevata la temperatura.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
- Svolgimento dell'attività con piccoli gruppi di partecipanti.
- Lavaggio o disinfezione frequente delle mani.
- Divieto di scambio di cibo e bevande.
- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Divieto di scambio di abbigliamento ed attrezzature (es. imbragatura, casco, piconza, maschera, occhiali, sci, bastoncini).
- Divieto di scambio di dispositivi accessori di sicurezza utilizzati (radio, attrezzatura ARVA, sciolina).
- Uso di magnesite liquida a base alcoolica nelle arrampicate.
- Disinfezione delle attrezzature secondo le indicazioni dei costruttori.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento.



Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani



A.M.S.I. - Associazione Maestri di sci Italiani

A tal proposito s'impone da subito un'importante precisazione.

Autorevoli interventi interpretativi hanno già avuto modo di evidenziare come, mentre per le *imprese* è previsto l'obbligo di rispettare il c.d. protocollo condiviso sottoscritto il 24 aprile 2020 (attuale all. 12 del DPCM del 13.10.2020), per i servizi professionali anche il DPCM da ultimo emanato si limita a **raccomandare l'adozione di "protocolli di sicurezza anti-contagio", senza prescrivere che essi siano conformi a protocolli generali già esistenti.**

Alla luce di quanto sopra si potrebbe sostenere quindi che i professionisti (nel cui novero, evidentemente, rientrano i maestri di sci) possano non adottare protocolli anti-contagio e/o possano adottare protocolli *ad hoc*, anche in forma semplificata e non necessariamente corrispondenti al protocollo condiviso del 24 aprile 2020 sopra citato.

Quanto sopra comporterebbe, inoltre, che il mancato rispetto, da parte dei professionisti, delle (o di tutte le) previsioni del protocollo condiviso sottoscritto il 24 aprile 2020 non potrebbe essere sanzionato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 192.

Ciò però non significa affatto che, nell'ambito professionale, non vi siano obblighi anti – contagio.

Su un piano differente e ulteriore rispetto a quello libero professionale, svolto in assenza di prestazioni da parte di dipendenti e collaboratori all'interno di strutture organizzative ridotte all'essenziale, si collocano infatti gli **obblighi di prevenzione previsti per i datori di lavoro nei confronti dei dipendenti e soggetti assimilati dalla normativa in materia di salute e sicurezza** (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in generale, art. 2087 c.c.), **obblighi che gravano anche sui titolari di attività professionali quali sono i maestri di sci, vieppiù se organizzati in realtà complesse quali sono le moderne scuole di sci.**

Nei confronti dei maestri di sci-datori di lavoro (a cui devono assimilarsi le ipotesi di associazioni tra professionisti e di società di professionisti, anche senza dipendenti) trovano, infatti, applicazione **tutte le disposizioni generali e specifiche previste dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.**

Per i maestri di sci-datori di lavoro si apre, altresì, il tema delle possibili conseguenze civili e penali a seguito di contagio di un dipendente, soprattutto in relazione alla disposizione (art. 42 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. nella legge 24 aprile 2020, n. 27) che equipara il contagio da COVID-19 all'infortunio.

In linea generale, poi, i professionisti (anche senza dipendenti) sono, comunque, tenuti a rispettare ed attuare le prescrizioni anti-contagio disposte dalle autorità sanitarie o altri organi statali/regionali per ragioni di ordine pubblico. Pertanto, il maestro libero professionista o la scuola di sci, anche di piccole dimensioni, dovrà **porre necessariamente in essere una serie di cautele e prescrizioni atte a prevenire i contagi, che non coincidono soltanto con le misure valide a prevenire gli infortuni sui luoghi di lavoro (con riferimento ai soli dipendenti).** In più, in virtù dei noti obblighi contrattuali correlati di "protezione" e/o delle norme che impongono (a prescindere dalla presenza di un contratto di insegnamento) ai maestri di sci di prevenire i danni a terzi provocati dai propri allievi minorenni (art. 2048 2° comma c.c.), anche i professionisti senza dipendenti o altri soggetti assimilati (ad esempio gli aiuto maestri) dovranno rispettare e far rispettare le misure di sicurezza anti-COVID con riferimento a clienti, fornitori e terzi in generale imposte dall'Autorità competente e/o comunque suggerite dall'esperienza e dal sapere comune.



Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani



A.M.S.I. - Associazione Maestri di sci Italiani

Alla luce di quanto sopra, evidente appare come **obblighi anti contagio incombono sulla stragrande maggioranza dei maestri di sci, siano essi liberi professionisti o soci di scuole** (anche di piccole dimensioni), e che, con ogni evidenza, pur non essendo ciò strettamente obbligatorio, **assolutamente consigliabile** (se non altro a fini di difesa preventiva in caso di contestazioni) **appaia l'adozione**, da parte degli stessi, **di protocolli di sicurezza anti-contagio conformi a protocolli generali già emanati** (come il protocollo condiviso sottoscritto il 24 aprile 2020 di cui all'all. 12 al DPCM del 13.10.2020) **o emanandi a cura, ad esempio, delle organizzazioni di riferimento, al pari di quanto avviene per le altre attività economiche, produttive e ricreative**. Protocolli di sicurezza anti-contagio che, sia pur recando in sé una distinzione su tre livelli fra misure a protezione dei dipendenti e delle figure a queste assimilate, poste in essere in assolvimento degli obblighi incombenti sui maestri di sci – datori di lavoro, misure anti-contagio collettive cui tutti sono tenuti per ragioni di ordine pubblico, misure specifiche a protezione e salvaguardia dei clienti dei maestri e delle scuole di sci, **auspicabilmente dovrebbero avere una forma unica e, soprattutto, dovrebbero tutti essere effettivamente calati nella realtà delle scuole di sci ed in particolare di quello che è ritenuto, allo stato attuale, il modello organizzativo gestionale comune a queste.**

E' in questo contesto normativo (fatte le dovute precisazioni, sopra esposte) che s'intende inserire la presente iniziativa del Collegio Nazionale, finalizzata -come detto- a fornire indicazioni di carattere generale e - ove possibile - operative ai collegi regionali e provinciali quali organi di autodisciplina e di autogoverno della professione (art. 13 comma 1 l. 81/1991) per intervenire efficacemente e con chiarezza di idee ed intenti in una situazione delicata come quella che stiamo vivendo.

3. La pandemia da SARS-CoV-2 ed il correlato *rischio Covid-19*: definizioni e caratteristiche, stato attuale della pandemia in Italia, scenari futuri ed impatti, metodi di valutazione e di contenimento².

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione.

Un *nuovo coronavirus* è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare, quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai

² Fonte principale delle informazioni: Ministero della salute – <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/>

Nel giugno 2020, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2020/739, che modifica l'allegato III della Direttiva 2000/54/CE sulla protezione dei lavoratori dagli agenti biologici per inserire il virus SARS-CoV-2. In base a tale direttiva entro il **24 novembre 2020** gli Stati membri dovranno emanare disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa.



Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani



A.M.S.I. - Associazione Maestri di sci Italiani

stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina alla fine del 2019. Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "*Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2*" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello (non lo stesso) di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

L'11 marzo 2020 l'OMS ha infine dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus, SARS-CoV-2, può essere considerato una pandemia, ovvero un'epidemia con tendenza a diffondersi ovunque, cioè a invadere rapidamente vastissimi territori e continenti come in effetti nei mesi seguenti si è avuto modo di constatare.

Nel nostro Paese è attiva, fin dall'inizio della pandemia, una rete di sorveglianza sul nuovo coronavirus che prevede la predisposizione di report giornalieri e settimanali, mappe interattive, comunicati ufficiali e conferenze stampa (con divulgazione di una scheda dati quotidiana con i casi aggregati di Regioni/PPAA) consultabili sia sul sito del ministero della salute (<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp>) che su quello dell'istituto superiore di sanità (ISS) <https://www.iss.it/>

Per la gestione della c.d. Fase 2 (caratterizzata dalla progressiva riduzione delle misure di contenimento della fase 1, che nel nostro paese sono consistite in particolare nella fondamentale misura nazionale di lockdown, ovvero di chiusura totale), è stato attivato uno specifico sistema di monitoraggio, disciplinato dal decreto del ministero della Salute del 30 aprile 2020, sui dati epidemiologici e sulla capacità di risposta dei servizi sanitari regionali.

Sulla base dei report settimanali e degli scenari delineati nel documento denominato "*Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale. Roma: Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità; 2020*", in Italia si osserva attualmente (dati prima decade ottobre 2020; periodo 5-11 ottobre 2020) **un'accelerazione del progressivo peggioramento dell'epidemia di SARS-CoV-2 che si riflette in un aggravio di lavoro sui servizi sanitari territoriali e, per la prima volta da marzo, si segnalano elementi di criticità elevata relativi alla diffusione del virus che circola in tutto il paese.** Tutte le Regioni/PPAA, tranne una, hanno riportato un aumento nel numero di casi diagnosticati rispetto alla settimana precedente. Continua a scendere la percentuale dei nuovi casi che sono stati rilevati attraverso attività di tracciamento dei contatti. Diminuisce anche la percentuale dei nuovi casi rilevati attraverso le attività di screening ed aumenta, invece, la percentuale di casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi con focolai soprattutto domestici.

Importante notare, per i fini che qui interessano, come la trasmissione intra-scolastica rimane complessivamente una dinamica di trasmissione limitata, tuttavia, le attività extra-scolastiche possono



Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani



A.M.S.I. - Associazione Maestri di sci Italiani

costituire un innesco di catene di trasmissione laddove non vengano rispettate le misure di prevenzione previste.

Negli ultimi report vengono infine invitate le Regioni/PPAA, in raccordo con il Ministero della Salute, a realizzare una rapida analisi del rischio, anche a livello sub-regionale, ed a valutare il tempestivo **innalzamento delle misure di contenimento e mitigazione nelle aree maggiormente affette in base al livello di rischio, sulla base delle linee di indirizzo fornite negli apposti documenti.**

In particolare, il documento denominato *“Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale. Roma: Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità; 2020”*, prevede (ed è bene anche in questo caso ricordarlo in questa sede) quattro scenari di rischio futuribili.

SCENARIO 1

Situazione di trasmissione localizzata (focolai) sostanzialmente invariata rispetto al periodo luglio-agosto 2020, con indici sopra soglia per periodi limitati (inferiore a 1 mese) e bassa incidenza, nel caso in cui la trasmissibilità non aumenti sistematicamente all’inizio dell’autunno, le scuole abbiano un impatto modesto sulla trasmissibilità e i sistemi sanitari regionali riescano a tracciare e tenere sotto controllo i nuovi focolai, inclusi quelli scolastici.

SCENARIO 2

Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve-medio periodo, con valori R_t regionali (tasso di contagiosità dopo l’applicazione delle misure atte a contenere il diffondersi della malattia) sistematicamente e significativamente compresi tra $R_t=1$ e $R_t=1,25$ (ovvero con stime dell’Intervallo di Confidenza al 95% - IC95% - di R_t comprese tra 1 e 1,25), nel caso in cui non si riesca a tenere completamente traccia dei nuovi focolai, inclusi quelli scolastici, ma si riesca comunque a limitare di molto il potenziale di trasmissione di SARS-CoV-2 con misure di contenimento/mitigazione ordinarie e straordinarie. Un’epidemia con queste caratteristiche di trasmissibilità potrebbe essere caratterizzata, oltre che dalla evidente impossibilità di contenere tutti i focolai, da una costante crescita dell’incidenza di casi (almeno quelli sintomatici; è infatti possibile che si osservi una riduzione della percentuale di casi asintomatici individuati rispetto al totale vista l’impossibilità di svolgere l’indagine epidemiologica per tutti i nuovi focolai) e corrispondente aumento dei tassi di ospedalizzazione e dei ricoveri in terapia intensiva. La crescita del numero di casi potrebbe però essere relativamente lenta, senza comportare un rilevante sovraccarico dei servizi assistenziali per almeno 2-4 mesi.

SCENARIO 3

Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo, con valori di R_t regionali sistematicamente e significativamente compresi tra $R_t=1,25$ e $R_t=1,5$ (ovvero con stime IC95% di R_t comprese tra 1,25 e 1,5), e in cui si riesca a limitare solo modestamente il potenziale di trasmissione di SARS-CoV-2 con misure di contenimento/mitigazione ordinarie e straordinarie. Un’epidemia con queste caratteristiche di trasmissibilità dovrebbe essere caratterizzata da una più rapida crescita dell’incidenza di casi rispetto allo scenario 2), mancata capacità di tenere traccia delle catene di trasmissione e iniziali segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali in seguito all’aumento di casi ad elevata gravità clinica



Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani



A.M.S.I. - Associazione Maestri di sci Italiani

(con aumento dei tassi di occupazione dei posti letto ospedalieri – area critica e non critica) riconducibile ad un livello di rischio elevato o molto elevato in base al sistema di monitoraggio settimanale. La crescita del numero di casi potrebbe comportare un sovraccarico dei servizi assistenziali entro 2-3 mesi. È però importante osservare che qualora l'epidemia dovesse diffondersi prevalentemente tra le classi di età più giovani, come osservato nel periodo luglio-agosto 2020, e si riuscisse a proteggere le categorie più fragili (es. gli anziani), il margine di tempo entro cui intervenire potrebbe essere maggiore.

SCENARIO 4

Situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo, con valori di R_t regionali sistematicamente e significativamente maggiori di 1,5 (ovvero con stime IC95% di R_t maggiore di 1,5). Anche se una epidemia con queste caratteristiche porterebbe a misure di mitigazione e contenimento più aggressive nei territori interessati, uno scenario di questo tipo potrebbe portare rapidamente a una numerosità di casi elevata e chiari segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali, senza la possibilità di tracciare l'origine dei nuovi casi. La crescita del numero di casi potrebbe comportare un sovraccarico dei servizi assistenziali entro 1-1,5 mesi, a meno che l'epidemia non si diffonda prevalentemente tra le classi di età più giovani, come osservato nel periodo luglio-agosto 2020, e si riuscisse a proteggere le categorie più fragili (es. gli anziani). A questo proposito, si rimarca che appare piuttosto improbabile riuscire a proteggere le categorie più fragili in presenza di un'epidemia caratterizzata da questi valori di trasmissibilità.

Nel periodo 24 settembre - 07 ottobre 2020, l' R_t calcolato sui casi sintomatici è risultato pari, in Italia, a **1,17** (95%CI: 1,03 - 1,50).

Evidente quindi che, ove la pandemia dovesse ulteriormente peggiorare (con valori di R_t regionali sistematicamente e significativamente compresi tra $R_t=1,25$ e $R_t=1,5$) e si riesca a limitare solo modestamente il potenziale di trasmissione di SARS-CoV-2 con misure di contenimento/mitigazione ordinarie, il regolare svolgimento della prossima stagione invernale potrebbe essere messo in discussione da misure di contenimento più aggressive.

Occorre quindi uno sforzo corale, energico, volto al contenimento massimo della pandemia, cui tutti sono chiamati, osservando scrupolosamente le misure imposte dall'Autorità governativa, nazionale e locale, per la tutela di tutti; *in primis* in soggetti fragili.

Il Col.Naz. considera obbligo deontologico per tutti i maestri di sci italiani, tenuti in virtù del vigente codice ad adempiere anche ad una funzione sociale, esercitando la professione in ossequio alle leggi della Repubblica, delle Regioni e delle Province Autonome, il puntuale rispetto delle norme anti-COVID poste a tutela della pubblica e privata incolumità e comunque evitando comportamenti che possano arrecare discredito al prestigio della professione e della categoria.

In ogni caso, va da sé che in un tale contesto prevedibili appaiono sin d'ora ripercussioni economiche (di entità/impatti non esattamente valutabili al momento attuale) su tutte le attività economiche legate al c.d. "mondo neve" (v. poi).



Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani



e
A.M.S.I. - Associazione Maestri di sci Italiani

3.1. Sintomi

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

In particolare, i coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:

- naso che cola
- mal di testa
- tosse
- gola infiammata
- febbre
- una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali ad esempio diabete e malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.

Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus che, avendo ormai una diffusione mondiale, non consente più di distinguere fra infezioni importate (ad esempio dalla Cina) o da altri paesi/continenti.

3.2. Trasmissione

Per quanto è dato sapere, il **nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette** (c.d. droplet) ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.



Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani



e
A.M.S.I. - Associazione Maestri di sci Italiani

In certi casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

3.3. Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera tutt'ora non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano quindi il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, oltre che quella da superfici contaminate. È comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio, disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

3.4. Trattamento

Non esiste attualmente un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche e vaccini sono in fase di studio, ma non si prevedono tempi brevissimi per una diffusione di questi a tutti i livelli della popolazione esposta al contagio.

3.5. Metodi di valutazione e di contenimento del rischio biologico da COVID 19 (c.d. rischio COVID)

Nel corso dell'aprile 2020 l'INAIL ha emanato un documento tecnico (di seguito *documento INAIL*) sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione³.

Detta pubblicazione, approvata dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile al quale Inail partecipa con un suo rappresentante, è considerata ancor'oggi un punto di riferimento imprescindibile per la valutazione del rischio da COVID 19 e la predisposizione di un efficace sistema di prevenzione del relativo rischio (per l'appunto definito "Rischio COVID") in tutti gli ambiti in cui questo rischio deve essere gestito.

Il documento è composto da due parti: la prima riguarda la predisposizione di una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione la probabilità di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro e/o comunque di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l'impatto

³ <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.pdf>



Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani



e
A.M.S.I. - Associazione Maestri di sci Italiani

collegato all'aggregazione sociale, anche con riferimento a "terzi" soggetti.

La seconda parte si è focalizzata sull'adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all'insorgenza di focolai epidemici, anche in considerazione di quanto già contenuto nel *"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"* stipulato tra Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020, poi aggiornato in data 24 aprile 2020, attualmente costituente l'allegato 12 del DPCM del 13.10.2020 già in prec. cit.⁴.

Le esperienze attivate da alcuni collegi regionali/provinciali dei maestri di sci, in particolare quella trentina, hanno posto tali documenti alla base delle valutazioni fatte e dei documenti in proposito predisposti.

3.6. Impatti ulteriori

Secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO)⁵ a causa del COVID-19 si sono registrate restrizioni ai viaggi verso il 100 per cento delle destinazioni globali, mentre il 72% dei Paesi hanno completamente chiuso le proprie frontiere al turismo internazionale.

Dallo scoppio della crisi, UNWTO ha monitorato le risposte alla pandemia. In una ricerca recentemente pubblicata da tale organismo internazionale ha evidenziato che su 217 destinazioni turistiche al mondo, 156 (72%) hanno imposto uno stop totale al turismo internazionale al 27 aprile 2020. Nel 25% delle destinazioni, ci sono state restrizioni per almeno tre mesi, mentre nel 40%, le restrizioni sono state introdotte almeno due mesi fa. Lo studio ha inoltre riscontrato come nessuna destinazione abbia finora rimosso o alleviato le restrizioni ai viaggi. Il turismo internazionale è quindi, tra tutti, il settore maggiormente colpito dal lockdown globale e, in generale, dalla crisi pandemica.

Considerato poi che il turismo è per definizione trasversale, ovvero, oltre a essere costituito da ricettività in primis, trasporti e intermediazione, ha ricadute significative sui servizi culturali, professionali e sul commercio più in generale.

È possibile quindi affermare, nei limiti di ciò che qui rileva ed in conclusione sul punto, come il "rischio covid" non abbia una sola rilevanza sanitaria, ma impatti anche in ambito economico e turistico in particolare, con gravissime ripercussioni (in caso di recrudescenza della pandemia; v. sopra nell'introduzione del presente capitolo) sulle attività dei maestri e delle scuole di sci e, più in generale, su tutto il comparto turistico legato al mondo -neve⁶.

⁴ <https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf>

⁵ <https://www.unwto.org/>.

⁶ Preoccupazioni emergenti anche dalla lettura dell'ultimo bollettino ENIT (Agenzia nazionale turismo) dal quale emerge peraltro come le destinazioni "montane" appaiano meno colpite dal calo turistico generalizzato (cfr. Boll. n. 8 del 15.09.2020 scaricabile al sito <https://www.enit.it/wwwenit/it/studi/bollettini-enit.html>).



Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani



A.M.S.I. - Associazione Maestri di sci Italiani

4. Il sistema dell'insegnamento professionale delle tecniche sciistiche in Italia.

In Italia operano oltre 14.000 maestri di cui, buona parte, riuniti in scuole di sci (380) ed il resto quali liberi professionisti⁷.

Sotto il profilo giuridico – normativo, vi è da osservare come, per l'esercizio della professione di maestro di sci, sia necessaria l'iscrizione in uno degli albi regionali o provinciali tenuti dai collegi professionali istituiti per legge in buona parte delle regioni italiane e nelle due province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Collegio Nazionale dei Maestri di Sci è la più alta istituzione dello sci professionale in Italia. Esso è istituito dalla Legge-quadro dell'8 marzo 1991 art.15 come espressione d'unione di tutti i Collegi Regionali. Vi fanno parte i Presidenti dei Collegi Regionali e un Delegato per Collegio Regionale eletto direttamente dalle varie Assemblee territoriali.

La funzione del Collegio Nazionale è quella di coordinare i Collegi Regionali e i suoi compiti sono, oltre al coordinamento, anche la calendarizzazione delle prove di selezioni e le prove formative comuni (PFC tecnica e PFC di sicurezza), la definizione, in accordo con la Fisi, dei criteri per i corsi di formazione e dei relativi esami, il mantenimento dei rapporti con gli organismi istituzionali dello sci sia in Italia che all'estero, la risoluzione dei ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai Collegi Regionali e provinciali.

Spettano invece ai collegi regionali e provinciali le funzioni di autogoverno e disciplina della professione, sia essa svolta in forma libero professionale che in forma associata all'interno di una scuola di sci.

Sotto il profilo economico, occorre invece osservare come l'operatività delle scuole di sci italiane non sia limitata al solo insegnamento delle tecniche sciistiche ed all'accompagnamento dei clienti su gli sci, attività che peraltro si presentano in maniera estremamente completa sotto il profilo dell'offerta, ma anche ad attività collaterali, come il noleggio di attrezzature, l'attività di nursery e kindergarten, ristorazione, gestione aree giuoco – campi primi passi, snowpark, impianti di risalita e tapis roulant ecc.⁸

Quanto al modello organizzativo-gestionale che sta alla base di tutte le scuole di sci, pur con le differenze indotte dalle specificità territoriali, occorre rilevare come lo stesso si basi su comuni presupposti economici, a loro volta fondanti sui principi sinergici di funzionamento che stanno alla base dei c.d. comprensori sciistici; ovvero delle località turistiche in cui i sistemi integrati della ricettività alberghiera e della gestione delle aree sciabili permettono una fruizione, da parte dell'utenza, di servizi di intrattenimento turistico e del tempo libero nell'ambito dei quali le scuole di sci svolgono una funzione fondamentale ed insostituibile.

Pur non essendo obbligatorio rivolgersi ad un maestro /scuola di sci per approcciarsi alle aree sciabili, evidente per chiunque che, nell'ambito dell'offerta turistica dei comprensori sciistici, la scuola di sci costituisca un presidio imprescindibile di qualità di detta offerta. Impensabile un'apertura (sia pure regimentata e resa sicura rispetto al rischio contagio) delle aree sciabili e degli interi comprensori sciistici

⁷ Fonte <https://www.amsi.it/>

⁸ Dati ricerca commissionata da Amsi (Associazione Maestri di Sci Italiani) nel 2016.



Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani



A.M.S.I. - Associazione Maestri di sci Italiani

senza le scuole di sci. La stessa presenza, all'interno dell'Ordinamento giuridico, di una figura professionale di tipo ordinistico preposta, unitamente alle guide alpine, alla salvaguardia di beni di rango primario quali la salute e sicurezza nell'ambito montano (al punto che l'insegnamento delle tecniche sciistiche e l'accompagnamento professionale sono riservati dalla legge solo a queste figure) rende obbligatoria, dal punto di vista giuridico (oltre che economico-sociale), la loro presenza ed impensabile il blocco della loro attività anche in caso di lockdown locali o settoriali.

L'organizzazione della scuola di sci e dei suoi servizi altro poi non è, da un punto di vista economico e socio-turistico, che un tramite fra la richiesta di servizi di intrattenimento turistico e del tempo libero ed i professionisti intellettuali di tipo "ordinistico", vale a dire i maestri di sci, che tali servizi possono erogare sul campo in virtù dell'abilitazione professionale posseduta e dell'iscrizione all'Albo.

Da un punto di vista organizzativo gestionale questo si risolve nella predisposizione, da parte delle scuole di sci, di canali di accesso ai servizi erogati (direttamente sulle piste da sci, via web, come pure mediante accoglimento dei clienti presso la sede della scuola, presso gli alberghi e le altre strutture ricettive del comprensorio sciistico, ecc ...) e di sistemi standardizzati di espletamento di tali servizi all'interno delle aree sciabili e, quindi, open air.

Si tratta quindi di una realtà **professionale**, svolta all'aperto, in un ambiente sano ed incontaminato, ed in condizioni che **non presentano rischi di assembramento**, fatta eccezione per il solo sci alpino e per lo snowboard⁹. Il vestiario (casco, occhiali, guanti, buff, ecc ...), le modalità di approccio al cliente che implicano necessariamente un certo distanziamento, la natura stessa dell'attività svolta nella maggior parte dei casi (si pensi alle discese a seguire o in fila indiana), rendono poi di per sé l'insegnamento e l'accompagnamento di clienti sugli sci un'attività professionale non solo poco o per nulla rischiosa dal punto di vista del rischio contagio, anche indispensabile per il benessere psico-fisico dei praticanti.

La necessità di collocare infine detta realtà (nelle due dimensioni sopra indicate) in quella epidemiologica che stiamo vivendo (a fini prevalentemente prevenzionistici) ha portato alcune realtà regionali/provinciali alla sistematica mappatura e, quindi, alla ulteriore descrizione del modello organizzativo-gestionale prevalentemente usato all'interno delle scuole di sci che, con le dovute generalizzazioni, ben può rappresentare il modello di riferimento comune a tutte le scuole di sci italiane (sia pure per i limitati fini che qui rilevano).

È solo per comodità di gestione del rischio COVID che la descrizione grafico-contenutistica di tale modello organizzativo-gestionale si è deciso qui di affidarla ad un diagramma di flusso di seguito riprodotto (ed allegato in pdf). Si tratta di una mera rappresentazione schematica che dovrà necessariamente essere integrata da altri strumenti che permettano una migliore schematizzazione e descrizione del modello, oltre che una veloce mappatura del rischio considerato (in questo caso il rischio COVID) su ogni singola attività/operazione in cui è possibile scomporre l'attività delle singole scuole di sci. Ciò nel caso in cui si decidesse di procedere ad una contestuale (ri)organizzazione delle scuole di sci anche in funzione della

⁹ Tali situazioni possono e debbono essere gestite con l'impegno di tutti. Occorre però a tal proposito un forte impegno da parte soprattutto delle società che gestiscono gli impianti ed i locali di ristorazione in quota nel limitare e disciplinare l'affluenza in tali luoghi. La collaborazione con detti soggetti da parte delle scuole di sci deve quindi essere massima nell'interesse di tutti gli operatori del settore, come peraltro previsto da numerose normative regionali in ossequio al disposto dell'art. 20 della l. 81/1991.



Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani



e

A.M.S.I. - Associazione Maestri di sci Italiani

necessità di gestire il rischio COVID nei tre livelli sopra indicati (protezione dei dipendenti e delle figure a queste assimilate in assolvimento degli obblighi incombenti sui maestri di sci – datori di lavoro, protezione della collettività in assolvimento degli obblighi cui tutti sono tenuti per ragioni di ordine pubblico, protezione e salvaguardia dei clienti dei maestri e delle scuole di sci in adempimento degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali incombenti sui maestri e sulle scuole di sci).



Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani



e
A.M.S.I. - Associazione Maestri di sci Italiani

5. Linee guida

Come già evidenziato, gli sviluppi della situazione legata al diffondersi del COVID 19 hanno indotto il Col.Naz. ad intervenire allo scopo di fornire, oltre ad informazioni di carattere generale, anche indicazioni comportamentali indirizzate, in prima battuta, ai soggetti all'attività di coordinamento del Col.Naz. stesso; vale a dire i collegi regionali e provinciali. In secondo luogo, ai maestri ed alle scuole di sci operanti sul territorio nazionale.

Quanto a questi ultimi, verrà divulgato un breve *vademecum*, contenente informazioni, consigli utili per affrontare al meglio la prossima stagione invernale. Questo avrà una forma semplice e snella, dotata di una maggiore efficacia comunicativa e quindi utile non solo ai maestri (operino essi all'interno di scuole di sci o come liberi professionisti) ma anche ai loro clienti.

Quanto invece ai collegi regionali e provinciali, di seguito si indicano quelle che, a parere del Col.Naz., dovrebbero essere le azioni necessarie e le correlate misure (di seguito: misure specifiche), nonché quelle non necessarie, ma comunque possibili e consigliate per far fronte alla situazione pandemica in atto ed in particolare le contromisure generali non di dettaglio, né prevenzionistiche, ma organizzative idonee a contrastarne, nei limiti del possibile, gli effetti. Starà poi ai singoli Collegi regionali/provinciali l'eventuale redazione di veri e propri protocolli anti-contagio, che potranno poi essere validati dalle autorità pubbliche, sanitarie ed amministrative, sulla scorta di quanto già fatto in alcuni collegi territoriali, utili per l'attività di scuole e maestri operanti nel territorio di rispettiva competenza.

5.1. Misure specifiche

In base al già ricordato disposto del DPCM 18.10.2020, sino al 13.11.2020, l'attivazione dei corsi di abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestri di sci, così come i corsi di aggiornamento e specializzazione professionali per maestri di sci deve essere preceduta da una serie di operazioni, dettagliatamente indicate nel documento *sub* all. 9 al DPCM del 13.10.2020 elaborato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e denominato «Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative».

Ritiene il Col.Naz. che dette operazioni è opportuno siano precedute dalla predisposizione, a cura di ogni polo formativo e d'intesa con gli enti regionali/provinciali preposti alla vigilanza, di un **documento denominabile PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER CORSI DI FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO ORGANIZZATI DAL COLLEGIO ALLA LUCE DEGLI SVILUPPI DELLA SITUAZIONE COVID-19.**

Detto documento, oltre a contenere una premessa circa gli scopi del documento ed un richiamo alla normativa di riferimento (sia nazionale che locale), dovrà altresì riportare una breve mappatura delle situazioni di rischio COVID evidenziabili all'interno dei vari processi formativi, con l'indicazione specifica delle misure adottate per mitigare detto rischio, scelte fra quelle di cui all'all. 9 del DPCM del 13.10.2020 e/o implementate rispetto a queste a seconda delle effettive esigenze di mitigazione (che ogni polo formativo dovrà autonomamente valutare ricorrendo a specifiche professionalità).



Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani



A.M.S.I. - Associazione Maestri di sci Italiani

In generale, si ricorda il documento tecnico INAIL di cui al precedente paragrafo 3.5. individua, in generale, i seguenti **fattori rischio COVID**:

Esposizione: situazioni nelle quali è più o meno alta la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio;

Prossimità: situazioni nelle quali, per le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro, non è possibile un sufficiente distanziamento sociale e/o si rimane esposti per una parte rilevante del tempo di lavoro o per la quasi totalità;

Aggregazione: situazioni lavorative o del tempo libero che determinano la presenza di numerosi soggetti in situazione di prossimità per un tempo prolungato (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Questi possono presentarsi in diversi momenti all'interno dei vari processi formativi, anche se – indubbiamente – due sono le situazioni a maggior rischio: la permanenza all'interno di ambienti chiusi (indoor), siano essi i locali usati per le lezioni teoriche che locali di ristorazione (rifugi in quota, bar ecc ...) e gli edifici e le cabine degli impianti di risalita ove si verificano file per l'accesso agli impianti stessi.

Vivamente consigliata risulta infine la nomina di un **referente COVID** per i moduli pratici, da individuarsi preferibilmente nella persona del Direttore dei corsi, il quale – avendone la possibilità – sarebbe parimenti consigliabile far frequentare appositi corsi in materia di prevenzione del rischio contagio.

*

Da ricordare poi ovviamente ed infine che i collegi regionali/provinciali dei maestri di sci sono spesso datori di lavoro (segretarie, collaboratori, stagisti ecc ...). Essi svolgono altresì un'importante e, spesse volte, intensa attività di relazioni con il pubblico, di gestione amministrativa attraverso i propri organi interni, di rappresentanza e collaborazione istituzionale.

Orbene, tutta questa attività deve essere svolta previa adozione di idonee misure di protezione dei dipendenti e delle figure a queste assimilate (in assolvimento degli obblighi incombenti sui collegi regionali/provinciali quali datori di lavoro) nonché di protezione del pubblico, dei propri organi istituzionali e, quindi della collettività, in assolvimento degli obblighi cui tutti i soggetti pubblici e privati sono tenuti per ragioni di ordine pubblico.

E' quindi fatto obbligo ai presidenti dei collegi regionali e provinciali di adottare specifiche iniziative volte alla mitigazione del rischio contagio da lavoro correlato, tenendo presente i livelli di rischio effettivo presenti presso i luoghi di lavoro e/o comunque presso le sedi ove l'attività istituzionale si svolge, ricorrendo se del caso al supporto specialistico delle professionalità previste dalla legge (T.U. 81 /2008).



Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani



A.M.S.I. - Associazione Maestri di sci Italiani

5.2. Misure generali di carattere organizzativo

Onde supportare adeguatamente maestri e scuole nel delicato momento che precede l'apertura della prossima stagione invernale, è giudicato dal Col.Naz. opportuno, o comunque vivamente consigliato, che ogni Collegio regionale/provinciale provveda a valutare l'adozione, con effetto immediato, delle seguenti misure di carattere organizzativo generale:

- 1.** Nomina di una apposita **commissione consultiva** che provveda a monitorare l'evolvere della situazione pandemica in atto, relazionando al Consiglio direttivo ai fini dell'adozione delle delibere necessarie e conseguenti. La nomina della commissione non è necessaria ove il consiglio direttivo posseda le necessarie competenze e sia in grado di assicurare un costante monitoraggio della situazione e un flusso informativo da e per i maestri e le scuole operanti sul territorio. È a tal proposito utile istituire quantomeno una news letter periodica da indirizzare agli iscritti/direttori, oltre a riunioni periodiche con i direttori delle scuole di sci operanti sul territorio (anche in modalità a distanza ove non siano possibili/consigliabili le riunioni in presenza);
- 2.** Attivazione dei canali istituzionali per conoscere le iniziative in atto a livello regionale/provinciale in vista dell'apertura della stagione invernale; in particolare risulta importante per i presidenti dei collegi regionali/provinciali (o loro rappresentanti) poter **partecipare agli eventuali tavoli di confronto** fra enti di vigilanza della professione, autorità amministrative preposte al settore trasporto a fune, autorità sanitarie, impiantisti, albergatori, rifugisti ed altre categorie commerciali del "mondo-neve" in vista della riapertura della stagione sciistica;
- 3.** Attivazione di un **flusso di comunicazioni periodiche verso il Col.Naz.** (attraverso i canali consueti) circa gli sviluppi delle situazioni locali onde permettere il monitoraggio continuo anche a livello centrale, in sinergia con AMSI, e l'eventuale e tempestiva assunzione di iniziative a supporto anche presso le competenti autorità nazionali governative e/o sanitarie;
- 4.** Valutazione dell'opportunità/convenienza di procedere, se del caso anche mediante adeguato supporto consulenziale interno o esterno all'ente, ad un'attività di **ulteriore descrizione del modello organizzativo-gestionale prevalentemente usato dalle scuole di sci operanti sul territorio di competenza**, cui potrà aggiungersi una **sistematica mappatura delle aree di attività a rischio contagio, partendo dal diagramma qui allegato, ed un'elencazione delle misure ritenute** (a detta dei consulenti di cui sopra) **maggiormente in grado di ridurre il rischio** entro limiti di residualità/accettabilità; il tutto sulla scorta di quanto già fatto da alcune realtà regionali/provinciali. Ciò con il fine di favorire in ogni modo, da parte delle scuole di sci interessate, l'adozione di **specifici protocolli anti-contagio** oltre che, più in generale, una maggior efficacia nella gestione di tutti i rischi correlati alla loro attività professionale.

Ricordiamo, a tal proposito, oltre ai già ricordati fattori di rischio COVID:

Esposizione: situazioni nelle quali è più o meno alta la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio;

Prossimità: situazioni nelle quali, per le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro, non è possibile un sufficiente distanziamento sociale e/o si rimane esposti per una parte rilevante del tempo di lavoro o per la quasi totalità;



Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani



A.M.S.I. - Associazione Maestri di sci Italiani

Aggregazione: situazioni lavorative o del tempo libero che determinano la presenza di numerosi soggetti in situazione di prossimità per un tempo prolungato (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.),

anche che questi fattori possono presentarsi in diversi momenti della vita di una scuola di sci, anche se – indubbiamente – le situazioni a maggior rischio sono: la permanenza all'interno di ambienti chiusi (indoor), siano essi i locali della scuola, che quelli dei locali di ristorazione (rifugi in quota, bar ecc ...), come pure gli edifici e le cabine degli impianti di risalita ed infine le file agli impianti stessi, soprattutto in caso di lezioni collettive con soggetti minorenni di tenera età (baby).

Ricordiamo altresì che, essendo le scuole di sci dei luoghi di lavoro (per la presenza di personale di segreteria, ausiliari altro personale tecnico etc ...), il concreto svolgimento dell'attività lavorativa va consigliabilmente preceduto da:

- 1. Nomina referente COVID e/o comunque (dato che tale figura non è allo stato obbligatoria) l'indizione di una riunione preparatoria con l'RSPP della Scuola (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi da lavoro correlati);**
- 2. Preliminare mappatura, secondo metodologie di risk management conformi a standard (meglio se internazionalmente riconosciuti e validati, che debbono essere comunque indicati nei documenti che saranno adottati) dei rischi COVID effettivamente presenti all'interno della scuola (intesa sia come sede della scuola che come luoghi ove l'attività lavorativa si svolge) ed analisi degli stessi ai fini di una loro mitigazione entro livelli di accettabilità (situazione quest'ultima riscontrabile quando il rischio può considerarsi minimo ed improbabile e, quindi, classificabile come basso o molto basso); ciò mediante la ideazione e strutturazione di misure di contenimento da indicarsi nel **protocollo anti COVID della singola Scuola che dovrà essere allegato al DVR ed eventualmente esibito alle Autorità in caso di controlli.****

Ultimo accenno infine alle misure che andranno suggerite (sempre che si decida di suggerire dette misure e non si ritenga invece di delegare in toto tale funzione ai singoli RSPP con rischio però di disomogeneità sul territorio di competenza). Esse si distinguono convenzionalmente (v. documento INAIL) in misure organizzative e gestionali e in misure protettive (es. mascherine). A queste si aggiungono le buone prassi e le migliori che altro non sono che insiemi coordinati di misure, ritenuti adeguati per la realtà **scuola di sci**.

A tale ultimo proposito, è bene evidenziare che le misure di seguito indicate hanno a riferimento la sola realtà "scuola di sci", ovvero quella realtà di tipo professionale (non commerciale) che esplica unicamente servizi di carattere professionale e, specificatamente, l'insegnamento delle tecniche sciistiche, in ogni loro declinazione, e l'accompagnamento retribuito di clienti sulle piste da sci. Sono quindi escluse (ed andranno valutate a parte sotto il profilo del rischio contagio) realtà che elargiscono anche servizi di altro tipo, quali l'allenamento agonistico, il noleggio o la vendita di attrezzature, servizi di bar o ristorazione, l'attività di nursering ecc ...

Va poi da sé che, in generale (ed il caso di specie non fa eccezione), non è la singola misura o prassi suggerita a fare la differenza (sotto il profilo dell'efficacia mitigatrice del rischio), ma l'intero sistema delle misure ideate e concretamente attuate. Non è quindi il tipo di mascherina utilizzato, la fissazione di un numero massimo di partecipanti alla lezione di sci o la sistematica areazione dei locali chiusi a fare la differenza, **ma l'attuazione sistematica e coordinata di tutte le misure giudicate idonee a contenere il rischio considerato.**



Di seguito, nell'appendice, una **semplice elencazione**, senza alcuna pretesa di completezza ed esaustività, delle misure in astratto attuabili (fermo restando, come già più volte detto, che la scelta della singola misura da adottare dovrà essere oggetto di **valutazione specialistica** e di **tracciabilità delle scelte operate**).

Appendice misure organizzative e gestionali suggerite per scuole di sci.

1. Organizzazione e gestione dell'attività di accesso ai servizi da parte dei clienti e dei terzi, in particolare all'interno dei locali della scuola

- a) **Ideazione e collocazione nei luoghi con una visibilità significativa della cartellonistica/messaggistica (anche tramite video tutorial) relativa alle misure igienico-sanitarie per la prevenzione del contagio, differenziata fra [comunicazione per] adulti e bambini.**

Detta comunicazione dovrebbe avere il seguente **contenuto minimo**:

- i. **lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione quantomeno all'ingresso della scuola soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;**
- ii. **evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;**
- iii. **evitare abbracci e strette di mano;**
- iv. **mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro (due in caso di attività sportiva o a questa equiparabile);**
- v. **praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);**
- vi. **evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sciistica;**
- vii. **non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;**
- viii. **coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;**
- ix. **non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;**
- x. **pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;**
- xi. **è obbligatorio l'uso della mascherina al chiuso ed in particolare nei locali della scuola, nelle cabine degli impianti di risalita, nei ristoranti ed in tutti i casi di assembramento di persone e/o qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale indicata.**

NOTA: è raccomandabile un'assoluta coerenza fra le indicazioni contenute nella cartellonistica e le misure di sicurezza concretamente adottate dalla singola scuola

- b) **massima implementazione possibile del sistema di prenotazioni e di pagamento on line, se possibile anche mediante installazione di totem/postazioni per l'autoprenotazione ed il pagamento elettronico all'esterno dei locali della scuola;**
- c) **limitazione degli accessi ai locali della scuola (numero massimo di persone ammesse in contemporanea), con imposizione di un timing per le info e le prenotazioni.**
- d) **regimentazione delle modalità di transito all'interno dei locali mediante predisposizione di corsie di accesso e recesso, l'utilizzo di steward ed hostess (o maestri appositamente formati), desk per la pre-accoglienza e/o l'attesa in caso di file, il tutto con il fine di evitare fenomeni di esposizione,**



Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani



A.M.S.I. - Associazione Maestri di sci Italiani

prossimità o aggregazione ed assembramenti di persone; in ogni caso verificare sia l'assenza di sintomi evidenti (es. febbre, tosse persistente, etc ...), sia la provenienza del soggetto da paesi/località per le quali vi sono/non vi sono prescrizioni in atto circa l'obbligo di quarantena. Predisporre quindi strumenti di rilevazione della temperatura (da tenere a disposizione) e di indagine circa la provenienza del soggetto mediante implementazione dell'anagrafica del gestionale della scuola;

- e) implementare le misure igieniche e di sanificazione delle persone e degli ambienti, ivi compreso l'uso di distanziatori e divisorie in plexiglas, dispenser per gel sanificante, frequente igienizzazione, disinfezione e sanificazione dei locali e delle suppellettili, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto (minibus), dell'abbigliamento. È consigliata l'installazione di rilevatori di CO2 dotati di allarme allo scopo di ricordare la necessità di arieggiare frequentemente i locali chiusi.
2. **Organizzazione e gestione dell'attività lavorativa/professionale all'interno dei locali della scuola o in altri luoghi chiusi.**
- a) imporre l'obbligo indossare mascherine certificate (se distanza inferiore 1 metro anche in luoghi aperti) a tutto il personale dipendente o a questo assimilabile, arieggiatura periodica dei locali chiusi, uso dei sanificatori per le mani al momento dell'accesso nei locali, dare disposizioni al personale circa l'uso di bagno e wc e delle altre buone pratiche per la prevenzione del contagio anche mediante apposita cartellonistica, installare schermi protettivi sui banconi e tra le postazioni degli operatori, limitare al minimo lo scambio di postazioni e ove non possibile, igienizzazione, sanificazione e disinfezione di mouse, tastiera, sedia, scrivania, POS e telefono, oltre che dei locali in generale. In questo caso prevedere che tutte le operazioni di manutenzione ed in generale l'accesso ai locali da parte dei terzi (diversi da clienti), ad esempio per la pulizia degli stessi, avvenga in orario di chiusura al pubblico o in presenza del solo direttore o di un suo delegato;
 - b) valutare l'opportunità di imporre ai dipendenti/personale l'uso di guanti protettivi per il maneggio denaro contante, ma impartendo specifiche disposizioni circa lo smaltimento degli stessi;
 - c) favorire la gestione telefonica e/o mediante apposite app/chat di tutte le attività di briefing fra personale docente e non, adibendo un solo soggetto allo svolgimento delle relative operazioni di organizzazione e coordinamento/espletamento, in ogni caso riducendo al minimo la permanenza dei maestri e del personale diverso da quello di segreteria all'interno dei locali, sempre nel rispetto del distanziamento e della capienza degli ambienti da determinarsi a cura dei professionisti competenti;
 - d) incentivare il più possibile l'adozione di comportamenti prudenziali da parte dei maestri facenti parte l'organico anche per ciò che riguarda l'attività extra-lavorativa (Apres-ski, disco ecc ...);
 - e) vietare tassativamente l'uso promiscuo attrezzatura professionale e/o lo scambio della stessa;
 - f) impartire specifiche disposizioni (come per il trasporto pubblico) nel caso di trasporti a mezzo minibus. Prevedere in particolare un'attività di arieggiatura e comunque di igienizzazione sanificazione e disinfezione dei minibus più volte nel corso della giornata, oltre che obbligatoriamente al termine della stessa; dotare gli autisti, oltre che di specifici DPI, anche di device dedicati in modo da impedire l'uso promiscuo degli stessi;
 - g) per quanto riguarda gli spogliatoi, incentivare l'uso costante delle medesime postazioni e dispositivi (armadietto, scaldascarponi etc), organizzando l'accesso agli ambienti comuni



contingentando il numero delle persone in base alla metratura determinata a cura dei professionisti competenti, dando specifiche informazioni mediante specifica cartellonistica;

3. Organizzazione e gestione dell'attività di espletamento dei servizi da parte delle scuole di sci

Oltre all'adozione delle singole misure per la prevenzione del contagio nell'espletamento dell'attività sciistica all'interno delle aree sciabili, come da disposizioni impartite dalla Pubblica Autorità quali:

- in presenza di febbre superiore a 37,5° e/o di altri sintomi suggestivi per COVID 19, non uscire di casa/albergo, allertare il medico di base (o turistico), informare la Scuola¹⁰;
- utilizzo dei guanti e mascherina nei momenti di prossimità/esposizione nei confronti dei terzi/allievi;
- mantenimento delle distanze ed altri comportamenti come da disposizioni sul trasporto pubblico a mezzo impianti a fune;
- utilizzo, anche da parte dei maestri di sci, di piccoli dispenser di materiale igienizzante (è da considerarsi buona prassi organizzativa il prevedere la messa a disposizione dei clienti e dei loro accompagnatori di mascherine e di piccoli dispenser di materiale igienizzante, ove sprovvisti) e di guanti chirurgici da utilizzare in caso di interventi di soccorso e/o di accesso ai servizi igienici o di ristorazione.

l'espletamento dei servizi deve essere riorganizzato in funzione delle seguenti linee guida:

a. tracciabilità e compartimentazione delle attività e dei partecipanti alle stesse;

b. possibilità di effettuare lezioni collettive, anche di bambini in tenera età, ma con obbligo di formare gruppi ridotti di allievi. Attualmente non risulta fissato un numero massimo e quindi il numero va determinato in funzione della effettiva possibilità, soprattutto nel caso di baby sciatori, che il singolo maestro, tenuto conto della sua capacità ed esperienza nonché delle caratteristiche del gruppo a lui affidato, dia effettive garanzie di riuscire a mantenere il rispetto delle misure anti contagio (mascherine, distanziamento, igienizzazione delle mani ...), da considerarsi AGGIUNTIVE rispetto alle misure di prevenzione e protezione da tutti gli altri rischi a cui sono esposti gli allievi dei maestri di sci, in particolare se di tenera età e/o principianti assoluti;

b. obbligo di monitoraggio ed adozione di sistemi di comunicazione e allerta in caso di contagio o sospetto contagio COVID ai fini della prevenzione del rischio di attivazione di focolai epidemici intrascolastici, da considerarsi quest'ultimo un evento ad altissimo impatto economico-finanziario, reputazionale, fonte di

¹⁰ Ricordando peraltro che non dovrà essere la scuola a dire al cliente e/o al maestro (se è questo a presentare sintomi COVID) ciò che deve fare, ma l'autorità sanitaria che, a sua volta, attivando il *contact tracing*, chiederà alla scuola l'elenco dei contatti (v. sopra) e darà le relative indicazioni, anche in relazione all'eventuale quarantena del personale/altri clienti della scuola stessa. Ove la scuola ne avesse la materiale possibilità, potrebbe rivelarsi utile far effettuare tamponi privati, ma è bene ricordare come questi non possano sostituire, allo stato, quelli "ufficiali" in particolare per decretare la fine della quarantena in caso di precedente positività.



Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani



A.M.S.I. - Associazione Maestri di sci Italiani

responsabilità giuridica e disciplinare.

In pratica, non solo in fase di iscrizione/selezione iniziale **vanno raccolti e conservati i dati relativi ai fruitori delle prestazioni** (e non solo di chi effettua il pagamento delle stesse), **con l'accoppiamento del maestro più idoneo ad erogare la prestazione**, ma - una volta formate le classi - **le stesse non dovrebbero essere modificate quanto alla composizione ed al maestro**; ciò onde favorire il tracciamento in caso di positività e soprattutto la **rigida compartimentazione delle attività** in modo tale che, in caso di attivazione di un focolaio, **non si debba provvedere alla chiusura di tutta la scuola ed all'avvio della quarantena per tutti i maestri in organico, il personale non docente e soprattutto i clienti della scuola.**

Il registro delle presenze (tenuto indifferentemente in formato elettronico o cartaceo) va **conservato per almeno 14 giorni, facendo se possibile coincidere il nominativo del selezionatore con quello del maestro assegnatario della classe.**

Per quanto riguarda poi l'espletamento dell'attività, vanno previamente fornite agli allievi (meglio se anche per e-mail e/o comunque mediante apposita cartellonistica e/o avvisi sul sito web e sui profili social della scuola) **informazioni dettagliate circa i punti di ritrovo ed il corretto comportamento da tenere durante la selezione, le lezioni di sci sia individuali che collettive e di chiusura lezione** da parte di allievi e genitori (evitando in ogni modo gli assembramenti, indossando la mascherina, mantenendo le distanze ecc...). Dovrà poi, tenuto conto anche dell'evolvere della pandemia, essere presa in considerazione l'eventualità di introdurre il **rilievo della temperatura corporea prima dell'inizio della lezione da parte degli stessi allievi o dei genitori degli allievi minorenni (allo stato attuale non è imposto il rilievo effettivo e sistematico della temperatura dei clienti prima della lezione se l'attività si sviluppa all'aperto, potendosi quindi basare quindi detto controllo anche su autocertificazioni), ma con possibilità per la scuola di effettuare controlli a campione** (condizione senza la quale non si può accedere ai servizi)¹¹, l'utilizzo costante dei guanti da sci, di buff e mascherine, il divieto tassativo di scambio materiale e le modalità di mantenimento delle distanze sugli impianti etc ..., le modalità di accesso ai servizi di ristorazione e bar, servizi igienici ecc ...

Al fine di supportare l'attività dei direttori si consiglia di valutare l'opportunità di individuare un **referente Covid-19**, scelto anche, se del caso, fra i maestri componenti l'organico preferibilmente in possesso delle competenze o, quantomeno, delle caratteristiche necessarie.

Si ricorda altresì che la sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro (**obbligatoria solo in favore dei lavoratori dipendenti, ma caldamente consigliata, in questo particolare momento, anche per tutti i maestri di sci in organico**) deve rispettare le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) ad esempio per quanto riguarda il rilievo della temperatura corporea. Alla luce dell'evolversi della Pandemia, si raccomanda da più parti in questo periodo di privilegiare le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia, ma anche di integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 con lo scopo fra l'altro di:

- segnalare alla scuola ed al suo direttore le situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o

¹¹ la rilevazione della temperatura in ambiente esterno potrebbe risultare falsata proprio dalla rigidità della temperatura esterna. Da ricordare comunque che, attualmente, la FISL, per le attività da essa disciplinate, per far accedere ad esempio ai campi di gara o di allenamento, richiede il preventivo rilievo della temperatura corporea (v. <https://www.fisi.org/images/news/federali/2019-2020/Protocollo FISL per le Gare Federali.pdf>)



Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani



e

A.M.S.I. - Associazione Maestri di sci Italiani

pregresse dei dipendenti / collaboratori / maestri ai fini della loro maggior tutela rispetto al rischio contagio, sia pure nel rispetto della privacy;

- applicare rigorosamente le indicazioni che saranno date delle Autorità Sanitarie ed amministrative ai fini della tutela dell'ordine pubblico e della salute anche individuale. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà anche suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici (tamponi, test rapidi ecc ...) qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori/clienti.

Di seguito si suggerisce infine un insieme di buone prassi attuative NON VINCOLANTI che si ritiene di sottoporre all'attenzione dei collegi regionali /provinciali ai fini della loro eventuale divulgazione presso le scuole di sci operanti nei territori di rispettiva competenza, al fine di prepararsi al meglio in vista della prossima stagione, prima dell'apertura effettiva.



ORGANIZZARE	Eventuale nomina referente COVID e riunione preparatoria, se del caso alla presenza dell'RSPP			
	Mappatura scuola (edificio ed attività) e analisi del rischio			
	Ideazione e strutturazione misure di contenimento con compilazione del protocollo anti COVID della singola Scuola			
PREPARARE	DPI	Protezione vie aeree	Acquisto Mascherine certificate per il personale dipendente	
			Acquisto scorte mascherine chirurgiche e/o di comunità per maestri e clienti (a seconda delle disposizioni date dalle autorità sanitarie ed amministrative locali)	
		Protezione corpo	Acquisto ricarica gel igienizzante con dispenser	
			Acquisto soluzione alcoolica con nebulizzatore per attrezzature e vestiario	
	Misure organizzative	Acquistare e collocare cartellonistica		
		Stabilire percorsi entrata/uscita dai locali della scuola, acquistare e collocare distanziatori e divisorie in plexiglas (ev. coperture esterne per la fila clienti in attesa)		
		Acquistare e collocare Rilevatori di CO2 per ricordare arieggiatura frequente dei locali		
		Eventuali altre necessità in base agli ulteriori servizi erogati dalla scuola, diversi dal mero insegnamento delle tecniche sciistiche		
	COMUNICARE	Informare	Clienti e terzi	Cartellonistica
				Mailing list con le misure adottate e le norme di comportamento suggerite
Sito Web della scuola e/o della località turistica in cui si espongono le misure anti COVID adottate dalla Scuola				
Comunicazione mediante stampa specializzata e/o social media circa l'attività complessivamente svolta a livello regionale/provinciale, dalla singola Località, dalla singola Scuola				
Formare		Personale dipendente	Formazione anti covid ex TU 81/2008 da concordare con RSPP	
			Maestri	
		Riunioni		
		Video tutorial		
Training con esperti				